

## **INCOSTITUZIONALE IL DIFFERIMENTO DEL TFS AI LAVORATORI PUBBLICI**

**La Corte Costituzionale ha dichiarato incompatibile con la Costituzione il differimento del pagamento del TFS ai lavoratori pubblici ed ha impegnato il legislatore a rimuovere le norme in contrasto con il principio costituzionale della giusta retribuzione**

### **Comunicato stampa:**

*Esprimiamo soddisfazione per la pronuncia della Corte Costituzionale che con la [sentenza n. 130](#), depositata il 19 giugno 2023 e resa nota con un comunicato stampa in data odierna, ha invitato il legislatore ad assumere tutte le iniziative necessarie a rimuovere una situazione, protrattasi ormai da tempo, che contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione - dichiara Marco Carlomagno, Segretario generale della FLP a commento della tanto attesa sentenza della Consulta chiamata in causa dal Tar Lazio nel 2022.*

*Avremmo preferito una pronuncia che dichiarasse in modo esplicito l'incostituzionalità delle norme che hanno previsto il differimento del pagamento del TFS ai dipendenti pubblici, ma comunque la formula utilizzata dalla Corte nelle motivazioni a corredo della sentenza, ne chiariscono in modo evidente i profili in contrasto con la Costituzione e accolgono pienamente le motivazioni alla base dell'iniziativa assunta in questi anni dalla FLP per rimuovere gli effetti dell'ennesima normativa punitiva nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, ancora più odiosa purché esercitata in un momento in cui si è più deboli ed esposti alle difficoltà della vita - prosegue Carlomagno.*

*Ora Governo e Parlamento non hanno più alibi e non possono ulteriormente differire l'adozione delle norme necessarie a rimuovere l'inaccettabile penalizzazione, tanto più che la Consulta ha censurato anche l'iniziativa degli anticipi onerosi del TFS, operato dagli Istituti di credito, che di fatto lucravano sui ritardi dello Stato a riconoscere quello che è a tutti gli effetti un salario differito.*

*Un primo importante risultato l'abbiamo ottenuto !*

*La FLP continuerà però le sue iniziative per fare in modo che venga data piena attuazione alla sentenza della Corte e non vi siano nuovi e ulteriori "traccheggiamenti" con la scusa della tenuta dei conti pubblici e dei saldi di bilancio - conclude Carlomagno.*

*A cura della Federazione FLP*



*Comunicato del 23 giugno 2023*

---

## IL DIFFERIMENTO DEL T.F.S. È INCOMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE: PRESSANTE INVITO AL LEGISLATORE A RIMUOVERLO GRADUALMENTE

Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.

Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.

Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

Lo ha affermato la [sentenza n.130](#) (redattrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio), con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza *quater*, in riferimento all'art. 36 Cost.

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.

La Corte ha poi rilevato che la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine servizio prevede temperamenti a favore dei beneficiari dei trattamenti meno elevati.

Comunque, conclude la Corte, tale normativa - che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici - in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato *vulnus*.

Roma, 23 giugno 2023

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.4698224/06-4698378